

care la legislazione nostra per ciò che riguarda la facoltà dei riscatti che sono già in massima sanciti dalla legislazione stessa, e d'introdurre in questa legislazione dei mezzi, delle occasioni di affrancarsi, che rendano gli affrancamenti molto frequenti e molto facili ed utili. Ma quando si lascia la nostra legislazione nello Stato in cui si trova, il quale, come dico, oppone molti ostacoli al riscatto, e si vuol venire con una piccola diminuzione di tassa a danno dell'erario a facilitare questo consolidamento dell'utile col dominio diretto, a me pare che si fa prima ciò che tutto al più si dovrebbe far dopo, e ciò oltre all'inconveniente gravissimo d'introdurre una diversa applicazione di principii a casi che sono perfettamente identici.

Le stesse ragioni che adduceva un momento fa rispondendo all'onorevole deputato Gerbore, le devo ripetere ora. La Commissione non può a meno di non essere alquanto insistente nel mantenere l'esatta e rigorosa applicazione ai casi identici, agli identici diritti; imperocchè ove ciò non si facesse, ne avverrebbe che quando questa legge sia votata, la si troverebbe in ogni sua parte disforme e basata su principii assolutamente diversi.

Io quindi, nel mentre non posso non partecipare compiutamente all'idea dell'onorevole Depretis rispetto al contratto di enfiteusi, ed alla massima necessità di facilitare il consolidamento dell'utile col diretto dominio, debbo persistere, anche a nome della Commissione, nel sostenere il diritto che essa ha stabilito per questo contratto.

DEPRETIS. Io aveva già fatto sentire alla Camera che il provvedimento, il quale potrebbe veramente ottenere un vantaggio deciso, sarebbe quello che riuscisse a svincolare questi beni da un legame che non è più consentaneo alla civiltà dell'età nostra, ma per ciò è necessaria una disposizione legislativa.

La Camera però e l'onorevole Cadorna mi concederanno che non è questo il caso di inserire in una legge unicamente fiscale un provvedimento simile. Io sono lieto di sentire che anche l'onorevole deputato Cadorna sia d'opinione che bisogna andare più innanzi di quello che non abbia fatto la legge del 1837; ed io appunto mi riservavo di farne oggetto di una speciale proposta di legge, o meglio ancora (e ne ho già fatto parola in seno alla Commissione) di inserire il provvedimento analogo nella legge sul credito fondiario, che tende appunto a rendere liberi i beni stabili ed al miglioramento dell'agricoltura; ma intanto io credo che riservandoci di procurare un tal beneficio alla nostra agricoltura con un provvedimento legislativo, non dobbiamo intanto dimenticare di procacciare una parte di quel vantaggio nel sancire una legge fiscale. L'unica obiezione che si fa è questa, che con questo provvedimento si verrebbe a vulnerare il principio, poichè anche qui trattasi del trapasso di una vera proprietà e coll'eccezione si verrebbe in certo modo a guastare la legge.

Ma io rammenterò il vecchio adagio: non esserci regola che non abbia la sua eccezione. E poi dirò nell'interesse stesso del demanio che noi non veniamo a pregiudicarlo, anzi lo veniamo, come dissi, a favorire negli incassi che si dovranno fare in avvenire. Dunque io non veggo perchè non si debba fare un'utile eccezione in questo caso. Ma è poi veramente questo il caso in cui si possa dire che si fa sempre un'eccezione alla regola generale? Sa l'onorevole deputato Cadorna che si disputa se veramente alcune rendite enfiteutiche rivestano la qualità di beni stabili. Ora trattandosi di crediti, la Commissione stessa ammette che non debbano essere tassati ad una misura eguale a quella del trapasso degli stabili.

Se dunque fosse dubbio se alcune rendite enfiteutiche dopo

la dominazione francese possano o non possano rivestire il carattere di semplici crediti o di proprietà stabili, anche nel semplice dubbio (io non voglio sciogliere ora questa questione difficile o puramente legale), mi pare che non dobbiamo peritarci ad introdurre questa disposizione trattandosi di un provvedimento di cui non è contestata menomamente l'utilità, nel quale la legge non viene ad essere in tutti i casi vulnerata nel suo principio dal momento che anche la natura speciale di alcune di queste proprietà non è poi così fermamente stabilita da potersi qualificare come stabili.

Per questi motivi io pregherei la Camera di volere intanto come un precedente sancire questa diminuzione, la quale poi ci condurrebbe ad un provvedimento più radicale e ben più vantaggioso nell'interesse generale, che sarebbe quello di svincolare i beni stabili dai vincoli dell'enfiteusi, come quelli che più non corrispondono ai bisogni ed alle esigenze dei nostri tempi.

AGNÈS. Io sono dell'opinione dell'onorevole Depretis. Io non trovo giusta l'applicazione di questo diritto proporzionale alla cessione di diritti spettanti al signore diretto sui beni concessi in enfiteusi, quando la cessione è fatta all'enfiteuta, e ciò sul capitale formato di venti volte il canone o rendita, e sul maggiore corrispettivo convenuto. Questo vuol dire adunque che si deve pagare venti volte quello che si paga di rendita, e più ancora il corrispettivo di quella cessione...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Quando fosse maggiore di venti volte non si paga due volte.

AGNÈS. Ma io domanderò qui: che cosa è finalmente il diritto del signore diretto? Qualunque siane la vera natura, nella sostanza l'enfiteusi si riduce in una rendita fondiaria: che cosa fa un enfiteuta quando riscatta il dominio diretto? Si affranca, si libera. Propriamente non sarebbe dovuto che il diritto di quitanza, ma concedo che possa la tassa equipararsi a quella che sarebbe dovuta per la cessione di un capitale mobiliare.

Io quindi proporrei che si riducesse questo diritto a sole lire 2 50.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Depretis.

DEPRETIS. Mi era dimenticato di rispondere ad una osservazione del deputato Cadorna, il quale mi aveva fatta l'obiezione che la mia proposta non sarebbe più ammissibile quando riguardasse la cessione fatta a favore di terzi.

È verissimo che i casi sono diversi, e che io non intendo che di favorire l'utilista, ma in pratica io non vedeva nessun inconveniente a stabilire un minor diritto anche pel trapasso a terzi. Si sa che molte volte l'acquisto del dominio diretto non si può fare limitatamente alla porzione di beni che si posseggono in utile dominio; i direttari molte volte aderiscono ad alienare una partita di livelli, o almeno quelli che dipendono da un solo titolo, e non una sola parte. In alcuni casi l'utilista non può ottenere lo svincolo dei beni propri se non comperando il diretto dominio di una parte dei beni del vicino compresa nella stessa investitura, ed appartenenti allo stesso direttario, che non lo vuol cedere se non a condizione di cederlo intero. La Camera sa che il dominio diretto in comune commercio è poco apprezzato; la percezione di questa sorta di rendite è soggetta a tali incomodi ed a tali inconvenienti che le annualità di questo genere valgono assai meno di quanto sono stimati nella valutazione della legge fiscale; sicchè, oltrechè si ottiene lo svincolo di questi beni, evvi poi anche una ragione d'equità che si stabilisca un minor diritto nel caso di trapasso del dominio diretto a terzi. Quand'anche si trattasse di favorire delle speculazioni, si